



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2010/0816(NLE)

5.7.2010

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna
(08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

Relatore per parere: Roberto Gualtieri

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 2

Testo dell'alto rappresentante

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma del TUE, l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Emendamento

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma del TUE, l'Unione assicura la coerenza **e l'uniformità** tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante, garantiscono tale coerenza **e uniformità** e cooperano a questo fine.

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 3

Testo dell'alto rappresentante

(3) Il SEAE costituisce la struttura di supporto dell'alto rappresentante nell'esecuzione della funzione di guidare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea e di garantire la coerenza dell'azione esterna dell'UE.

Emendamento

(3) Il SEAE costituisce la struttura di supporto dell'alto rappresentante nell'esecuzione della funzione di guidare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea e di garantire la coerenza **e l'uniformità** dell'azione esterna dell'UE.

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 7

Testo dell'alto rappresentante

(7) Occorre adottare disposizioni sul personale del SEAE e sulla relativa assunzione. In materia di personale il SEAE dovrebbe essere assimilato ad un'istituzione ai sensi dello statuto. ***In conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 del TUE, il SEAE è composto da funzionari del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri.*** L'alto rappresentante costituirà l'autorità investita del potere di nomina nei confronti sia dei funzionari inquadrati nello statuto ***dei funzionari dell'Unione europea ("statuto")*** sia degli agenti inquadrati ***nel regime applicabile agli altri agenti. Fanno capo all'alto rappresentante anche gli esperti nazionali distaccati (END) in forza al SEAE.*** Il numero dei funzionari e degli agenti del SEAE sarà determinato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio e si rispecchierà nella tabella dell'organico.

Emendamento

(7) Occorre adottare disposizioni sul personale del SEAE e sulla relativa assunzione, ***ove tali disposizioni risultino necessarie per fissare l'organizzazione e il funzionamento del SEAE.*** ***Parallelamente, occorre apportare le necessarie modifiche, in conformità dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), allo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto") e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione ("RAA"), fatto salvo l'articolo 298 del TFUE.*** In materia di personale il SEAE dovrebbe essere assimilato ad un'istituzione ai sensi dello statuto. L'alto rappresentante costituirà l'autorità investita del potere di nomina nei confronti sia dei funzionari inquadrati nello statuto sia degli agenti inquadrati nel ***RAA.*** Il numero dei funzionari e degli agenti del SEAE sarà determinato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio e si rispecchierà nella tabella dell'organico.

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 8

Testo dell'alto rappresentante

(8) ***Per garantire l'autonomia di bilancio necessaria al buon funzionamento del SEAE*** occorre modificare il regolamento finanziario per ***assimilare*** il SEAE ***ad un'istituzione ai sensi*** di tale regolamento, dedicandogli una sezione specifica nel bilancio dell'Unione. Al SEAE si applicano le procedure per dare atto

Emendamento

(8) Occorre modificare il regolamento finanziario per ***includere*** il SEAE ***nel suo articolo 1, dedicando al SEAE una sezione specifica nel bilancio dell'Unione.*** ***In conformità delle disposizioni applicabili, e come avviene per le altre istituzioni, una parte della relazione annuale della Corte dei conti sarà dedicata al SEAE, che***

dell'esecuzione del bilancio previste nell'articolo 319 del *trattato sul funzionamento dell'Unione europea* e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario.

risponderà alle osservazioni in essa contenute. Al SEAE si applicano le procedure per dare atto dell'esecuzione del bilancio previste nell'articolo 319 del *TFUE* e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. *Il Parlamento europeo riceverà tutta l'assistenza necessaria affinché quest'ultimo possa esercitare pienamente le sue competenze in quanto autorità di scarico.* *L'esecuzione del bilancio operativo sarà responsabilità della Commissione, in conformità dell'articolo 317 del TFUE. Le decisioni aventi un impatto finanziario rispetteranno in particolare le responsabilità definite al titolo IV del regolamento finanziario, nella fattispecie all'articolo 75, concernente le operazioni di spesa, e agli articoli da 64 a 68, concernenti la responsabilità degli agenti finanziari.*

Emendamento 5

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 4

Testo dell'alto rappresentante

4. Il SEAE presta supporto e cooperazione appropriati anche alle altre istituzioni e organi dell'Unione.

Emendamento

4. Il SEAE presta supporto e cooperazione appropriati anche alle altre istituzioni e organi dell'Unione, *in particolare al Parlamento europeo. Il SEAE può inoltre beneficiare del sostegno e della cooperazione di tali istituzioni e organi, comprese, se del caso, le agenzie. Il revisore interno del SEAE coopera con il revisore interno della Commissione per garantire la coerenza della politica di audit, in particolare con riferimento alla responsabilità della Commissione per le spese operative. Il SEAE collabora inoltre con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in conformità del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini*

svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)¹. In particolare, esso adotta rapidamente la decisione sulle condizioni e le modalità delle indagini interne contemplata dal suddetto regolamento. Conformemente a quanto previsto da tale regolamento, gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni nazionali, e le istituzioni forniscono agli agenti dell'OLAF il sostegno necessario all'assolvimento dei loro compiti.

¹ *GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.*

Emendamento 6

Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 1

Testo dell'alto rappresentante

1. *IL* SEAE è gestito da un segretario generale che opera sotto l'autorità dell'alto rappresentante. Il segretario generale adotta tutte le misure necessarie al buon funzionamento del SEAE, compresa la gestione amministrativa e di bilancio. Assicura il coordinamento efficiente sia fra tutti i servizi dell'amministrazione centrale sia con le delegazioni dell'Unione e rappresenta il SEAE.

Emendamento

1. *Il* SEAE è gestito da un segretario generale **esecutivo** che opera sotto l'autorità dell'alto rappresentante. Il segretario generale **esecutivo** adotta tutte le misure necessarie al buon funzionamento del SEAE, compresa la gestione amministrativa e di bilancio. Assicura il coordinamento efficiente sia fra tutti i servizi dell'amministrazione centrale sia con le delegazioni dell'Unione. **L'alto rappresentante nomina, secondo le normali disposizioni in materia di assunzioni, un direttore generale del bilancio e dell'amministrazione, che opera sotto la sua responsabilità. Il direttore generale risponde all'alto rappresentante della gestione amministrativa e della gestione di bilancio interna del SEAE e si attiene alle stesse linee di bilancio e alle stesse disposizioni amministrative della sezione III del bilancio generale dell'Unione europea.**

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo dell'alto rappresentante

2. Il segretario generale è assistito da due segretari generali aggiunti.

Emendamento

2. Il segretario generale **esecutivo** è assistito da due segretari generali aggiunti.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo dell'alto rappresentante

- una direzione generale competente delle questioni amministrative, dell'organico, delle questioni di bilancio, della sicurezza e dei sistemi di comunicazione e informazione, **posta sotto l'autorità diretta del** segretario generale;

Emendamento

- una direzione generale competente delle questioni amministrative, dell'organico, delle questioni di bilancio, della sicurezza e dei sistemi di comunicazione e informazione **che opera nel quadro del SEAE, gestita dal** segretario generale **esecutivo**;

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3 – trattino 3

Testo dell'alto rappresentante

- la direzione competente della gestione delle crisi e della pianificazione, la capacità civile di pianificazione e condotta, lo stato maggiore dell'Unione europea e il Centro situazione dell'Unione europea, posti direttamente sotto l'autorità e responsabilità dell'alto rappresentante **nella sua veste di alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza**. Sono rispettate le specificità di tali strutture così come le peculiarità inerenti alle loro funzioni e all'assunzione e situazione del relativo personale.

Emendamento

- la direzione competente della gestione delle crisi e della pianificazione, la capacità civile di pianificazione e condotta, lo stato maggiore dell'Unione europea e il Centro situazione dell'Unione europea, posti direttamente sotto l'autorità e responsabilità dell'alto rappresentante, **assistono quest'ultimo nella sua funzione di guida della politica estera e di sicurezza dell'Unione in conformità delle disposizioni del TFUE, nel rispetto delle altre competenze dell'Unione in conformità dell'articolo 40 del TUE**.

Emendamento 10

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 5

Testo dell'alto rappresentante

5. Il segretario generale del SEAE dispone periodicamente una valutazione dell'operato di ciascuna delegazione, che include un audit finanziario e una verifica amministrativa. A tal fine può chiedere l'assistenza dei servizi pertinenti della Commissione.

Emendamento

5. Il segretario generale del SEAE dispone periodicamente una valutazione dell'operato di ciascuna delegazione, che include un audit finanziario e una verifica amministrativa. A tal fine può chiedere l'assistenza dei servizi pertinenti della Commissione. ***A margine delle misure interne adottate dal SEAE, l'OLAF esercita le proprie competenze, segnatamente svolgendo attività di lotta contro la frode, in conformità del regolamento (CE) n. 1073/1999.***

Emendamento 11

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2

Testo dell'alto rappresentante

2. I membri del personale del SEAE esercitano le loro funzioni e conformano la loro condotta al dovere di servire esclusivamente l'Unione. Fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 3, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei al SEAE ovvero da organismi o persone diversi dall'alto rappresentante.

Emendamento

2. I membri del personale del SEAE esercitano le loro funzioni e conformano la loro condotta al dovere di servire esclusivamente l'Unione. Fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 3, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei al SEAE ovvero da organismi o persone diversi dall'alto rappresentante. ***Conformemente al secondo comma dell'articolo 11 dello statuto, il personale del SEAE non può accettare compensi di qualsiasi natura da enti o persone estranei al SEAE.***

Emendamento 12

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo dell'alto rappresentante

7. Ciascun membro del personale del SEAE inquadrato nello statuto o nel regime applicabile agli altri agenti gode di pari diritti e assolve pari obblighi, sia esso funzionario dell'Unione europea o agente temporaneo proveniente dal servizio diplomatico di uno Stato membro, e riceve pari trattamento, in particolare per quanto riguarda l'accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti. Nell'assegnazione dei compiti in tutti i settori di attività e in tutte le politiche attuate dal SEAE non è operata alcuna distinzione fra agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e funzionari nell'Unione europea.

Emendamento

7. I funzionari dell'Unione europea e gli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri godono di pari diritti, assolvono pari obblighi, sono soggetti alle disposizioni dello statuto e del RAA e ricevono pari trattamento, in particolare per quanto riguarda l'accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti. Nell'assegnazione dei compiti in tutti i settori di attività e in tutte le politiche attuate dal SEAE non è operata alcuna distinzione fra agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e funzionari nell'Unione europea. *Fatto salvo il disposto del regolamento finanziario, gli Stati membri assistono l'Unione nell'esecuzione degli obblighi finanziari derivanti da qualsiasi responsabilità ai sensi dell'articolo 66 del regolamento finanziario relativamente al personale distaccato presso il SEAE inquadrato fra gli agenti temporanei.*

Emendamento 13

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo dell'alto rappresentante

1. L'alto rappresentante svolge la funzione di ordinatore per la sezione SEAE del bilancio generale dell'Unione europea e adotta le norme interne per la gestione delle linee di bilancio corrispondenti. Dette norme interne stabiliscono quali poteri dell'ordinatore sono delegati al segretario generale e precisano le condizioni alle quali questi può sottodelegarli.

Emendamento

1. Le funzioni di ordinatore per la sezione SEAE del bilancio generale dell'Unione europea sono delegate in conformità dell'articolo 59 del regolamento finanziario. L'alto rappresentante adotta le norme interne per la gestione delle linee di bilancio amministrative. Le spese operative sono iscritte nella sezione del bilancio relativa alla Commissione.

Emendamento 14

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo dell'alto rappresentante

Emendamento

2 bis. Nell'elaborare lo stato di previsione delle spese amministrative del SEAE, l'alto rappresentante consulta, rispettivamente, il commissario responsabile della politica di sviluppo e il commissario responsabile della politica di vicinato relativamente alle questioni che rientrano nei rispettivi ambiti di competenza.

Emendamento 15

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo dell'alto rappresentante

Emendamento

2 ter. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 1, del TFUE, il SEAE elabora lo stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa gli stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti. La Commissione può modificare il progetto di bilancio come previsto all'articolo 314, paragrafo 2, del TFUE.

Emendamento 16

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo dell'alto rappresentante

Emendamento

2 quater. Al fine di garantire la trasparenza di bilancio per quanto

riguarda l'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, unitamente al progetto di bilancio dell'UE, un documento di lavoro che presenta, in modo completo, tutte le spese connesse all'azione esterna dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 3

Testo dell'alto rappresentante

3. Per quanto riguarda le spese operative risultanti dall'esecuzione del bilancio della PESC, dallo strumento per la stabilità, dallo strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati, dalla comunicazione e diplomazia aperta e dalle missioni di osservazione elettorale, la relativa gestione finanziaria è di competenza della Commissione che opera sotto l'autorità dell'alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente di tale istituzione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 18

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 4

Testo dell'alto rappresentante

4. Al SEAE si applicano le procedure per dare atto dell'esecuzione del bilancio previste nell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario.

Emendamento

4. Al SEAE si applicano le procedure per dare atto dell'esecuzione del bilancio previste nell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. *In tale contesto, il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, tutte le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi*

pertinenti.

Emendamento 19

Proposta di decisione

Articolo 8

Testo dell'alto rappresentante

Programmazione

1. *Nella* gestione dei programmi di cooperazione esterna dell'UE, *che restano* di competenza della Commissione, l'alto rappresentante *e il SEAE contribuiscono al ciclo di programmazione e gestione dei seguenti strumenti geografici e tematici in funzione delle finalità politiche in essi indicate:*

- strumento di cooperazione allo sviluppo,
- fondo europeo di sviluppo,
- strumento europeo per la democrazia e i diritti umani,
- strumento europeo di vicinato e partenariato,
- strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati,
- strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

2. In conformità dell'articolo 3, l'alto rappresentante e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione nell'intero ciclo di

Emendamento

Strumenti dell'azione esterna e programmazione

1. *La* gestione dei programmi di cooperazione esterna dell'UE è di competenza della Commissione, *fatto salvo il ruolo della Commissione e del SEAE nella programmazione delineato nei paragrafi seguenti.*

2. L'alto rappresentante *provvede al coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione, garantendone l'unità, la coerenza e l'efficacia, in particolare attraverso i* seguenti strumenti *dell'assistenza esterna:*

- strumento di cooperazione allo sviluppo,
- fondo europeo di sviluppo,
- strumento europeo per la democrazia e i diritti umani,
- strumento europeo di vicinato e partenariato,
- strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati,
- strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare,
- *strumento per la stabilità, per quanto riguarda l'assistenza di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità¹.*

programmazione, pianificazione ed attuazione di detti strumenti. Le proposte di decisione sono elaborate secondo le procedure della Commissione e sono sottoposte a tale istituzione affinché si pronunci al riguardo.

3. Il SEAE è responsabile, ***in particolare***, della preparazione delle seguenti decisioni della Commissione inerenti alle tappe strategiche e pluriennali del ciclo di programmazione:

- i) assegnazione di fondi ai paesi per stabilire la dotazione finanziaria globale di ciascuna regione (fatta salva la ripartizione indicativa delle prospettive finanziarie). All'interno di ciascuna regione, una percentuale del finanziamento è riservata ai programmi regionali;
- ii) documenti di strategia nazionale e regionale (DSN/DSR);
- iii) programmi indicativi nazionali e regionali (PIN/PIR).

4. Per quanto attiene al fondo europeo di sviluppo e allo strumento di cooperazione allo sviluppo, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti programmatici di cui al paragrafo 3, sono elaborate ***dei*** servizi pertinenti del SEAE e della Commissione ***con la supervisione diretta e la guida*** del commissario responsabile della politica di

3. ***In particolare***, il SEAE ***contribuisce al ciclo di programmazione e gestione degli strumenti di cui sopra in funzione delle finalità politiche in essi indicate***. Esso è responsabile della preparazione delle seguenti decisioni della Commissione inerenti alle tappe strategiche e pluriennali del ciclo di programmazione:

- i) assegnazione di fondi ai paesi per stabilire la dotazione finanziaria globale di ciascuna regione (fatta salva la ripartizione indicativa delle prospettive finanziarie). All'interno di ciascuna regione, una percentuale del finanziamento è riservata ai programmi regionali;
- ii) documenti di strategia nazionale e regionale (DSN/DSR);
- iii) programmi indicativi nazionali e regionali (PIN/PIR).

In conformità dell'articolo 3, ma fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, l'alto rappresentante e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione nell'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed attuazione di detti strumenti. Le proposte di decisione sono elaborate secondo le procedure della Commissione e sono sottoposte a tale istituzione affinché si pronunci al riguardo.

4. Per quanto attiene al fondo europeo di sviluppo e allo strumento di cooperazione allo sviluppo, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti programmatici di cui al paragrafo 3, sono elaborate ***congiuntamente dai*** servizi pertinenti del SEAE e della Commissione ***sotto la responsabilità*** del commissario

sviluppo e sono quindi presentate congiuntamente con l'alto rappresentante alla Commissione affinché decida.

5. Per quanto attiene allo strumento europeo di vicinato e partenariato, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti programmatici di cui al paragrafo 3, sono elaborate *dei* servizi pertinenti del SEAE e della Commissione **con la supervisione diretta** e la **guida** del commissario responsabile della politica di vicinato e sono quindi presentate congiuntamente con l'alto rappresentante alla Commissione affinché decida.

6. I programmi tematici sono elaborati dal pertinente servizio della Commissione sotto la guida del commissario responsabile dello sviluppo e sono presentati al collegio di concerto con l'alto rappresentante e gli altri commissari pertinenti.

responsabile della politica di sviluppo e sono quindi presentate congiuntamente con l'alto rappresentante alla Commissione affinché decida.

I programmi tematici, ad eccezione dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, sono elaborati dal pertinente servizio della Commissione sotto la guida del commissario responsabile dello sviluppo e sono presentati al collegio di concerto con l'alto rappresentante e gli altri commissari pertinenti.

5. Per quanto attiene allo strumento europeo di vicinato e partenariato, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti programmatici di cui al paragrafo 3, sono elaborate **congiuntamente dai** servizi pertinenti del SEAE e della Commissione **sotto la responsabilità** del commissario responsabile della politica di vicinato e sono quindi presentate congiuntamente con l'alto rappresentante alla Commissione affinché decida.

6. Le azioni a titolo del bilancio della PESC, lo strumento per la stabilità eccezion fatta per la parte di cui al paragrafo 1, lo strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati, la comunicazione e la diplomazia aperta e le missioni di osservazione elettorale sono di competenza dell'alto rappresentante/ del SEAE. La relativa esecuzione finanziaria è di competenza della Commissione, che opera sotto l'autorità dell'alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente di tale istituzione. Il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione ha la stessa ubicazione del SEAE.

¹ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	5.7.2010
Esito della votazione finale	+ : 28 - : 2 0 : 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Frédéric Daerden, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Georgios Stavrakakis, Axel Voss